

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

SEZIONE CIVILE

ORDINANZA

art. 155-sexies, comma II, c.c.

Numero di Ruolo Generale: 2413/2007
Giudice: Pres. Dr. Giuseppe Spadaro

Nella causa promossa da:
B. G.
e
L. F.

avente ad **OGGETTO: separazione consensuale**

Il **Presidente**, dr. Giuseppe Spadaro,

- letto il ricorso introduttivo del procedimento ed ascoltate personalmente le parti comparse come da verbale di udienza;
- ravvisata l'opportunità di rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 c.c. per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli;
- atteso, peraltro, che le condizioni di separazione presentano lacune e clausole che sembrano, prima facie, in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole (in particolare, con riguardo alla figlia minore M.);
- rilevato, nell'ottica della mediazione familiare, che all'accesso alla prestazione degli esperti non osta la natura del procedimento (separazione consensuale), attesa la ratio della Mediazione nell'orbita dell'art. 155-sexies, comma II, c.c. , rivolto, in effetti, all'obiettivo di una gestione sana ed equilibrata della separazione, tenendo conto dei rapporti familiari non solo e non tanto orizzontali quanto, come nel caso di specie, soprattutto verticali;
- sentite personalmente le parti, le quali, rese edotte sulla possibilità di avvalersi di esperti nella gestione della separazione, hanno manifestato il loro rispettivo interesse all'ausilio degli esperti;
- rilevato che i coniugi hanno prestato il consenso al rinvio dei provvedimenti di cui all'art. 155 c.c. al fine di poter beneficiare della mediazione, come da verbale di udienza del 28 novembre 2007;

- rilevato che i coniugi sono concordi nel rivolgersi al Collegio di Mediazione costituito in seno al Tribunale di Lamezia Terme;

visto l'art. 155-sexies, comma II, c.c.

il giudice reputa opportuno consentire alle parti di avvalersi del Collegio di mediazione, costituito in seno al Tribunale di Lamezia Terme e composto da “esperti” in mediazione familiare di rinomata professionalità. Rileva, al riguardo, che la legge 8 febbraio 2006 n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, ha introdotto disposizioni normative di nuovo conio in seno alla disciplina concernente la separazione personale dei coniugi, tra cui l'art. 155-sexies c.c. che, al comma II, recita:

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Trattasi di una norma introduttiva di un “nuovo” potere discrezionale del Giudice facente capo alla possibilità che questi rimetta le parti in causa dinnanzi ad un collegio di esperti affinché in quella sede nascano accordi – tra i coniugi - intesi a regolamentare il nuovo *menage* familiare successivo alla crisi coniugale. Ed, infatti, la disposizione ex art. 155-sexies c.p.c. , rubricata “poteri del giudice ed ascolto del minore” suggerisce che la scelta discrezionale di far ricorso alla mediazione vada iscritta nel novero dei “nuovi poteri” del giudicante i quali posso estrinsecarsi nella facoltà (*rectius*: potere) di ricorrere all'assistenza di organi d'ausilio. Dal dato normativo – invero alquanto scarno – emerge, in tal senso, che la figura deputata a “mediare” tra i coniugi è dotata di particolari competenze professionali ed assume, di fatto, la qualità di ausiliario del giudice. Si tratta, invero, di una facoltà che, nei “casi previsti dalla legge”, è già riconosciuta al giudicante laddove si prevede (art. 68 c.p.c.) che “il giudice ... si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non e' in grado di compiere da sé solo”.

Ed, invero, è dibattuta, all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, la natura giuridica dei “mediatori”, tradizionalmente intesi e considerati, dagli operatori del settore, alla stregua di professionisti aventi una funzione compositiva della lite (e non valutativa). Le associazioni di settore, al riguardo, hanno sollecitato gli operatori giuridici verso una interpretazione che li qualifichi in termini di nuova figura processuale, extraprocessuale, recisa dalla veste tipica del consulente tecnico ovvero dell'ausiliario. Ma siffatta lettura ermeneutica non può essere condivisa, alla luce del dato normativo e di un esame sistematico delle disposizioni di legge.

Ed, infatti, l'art. 155-sexies, comma II, c.c. prevede che “qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”. Il dato normativo è chiaro.

In primo luogo il codice parla di **esperti** e non di mediatori così avendo voluto ricondurre la figura a quelle già esistenti senza creazione ex novo di una nuova professionalità (ovviamente ai fini processuali e limitatamente al processo). Ed, infatti, la mediazione non emerge come “soggetto” (i *mediatori* tentano una composizione) ma come oggetto (gli esperti tentano una *mediazione*).

In secundis, la mediazione è configurata come **strumento** per raggiungere un accordo che non può non essere che quello “di separazione” il quale rappresenta (pur alla presenza della mediazione) un negozio di diritto familiare sospensivamente condizionato alla omologa (*condicio juris* di efficacia) e, quindi, inscindibile dal ruolo del Presidente nella fase presidenziale del giudizio.

Buona dottrina, intervenuta nel dibattito, condivide l'assunto e già prima della riforma, larga parte della giurisprudenza, inquadrava il mediatore nell'orbita dell'art. 68 c.p.c. (vedi, ex multis, Tribunale Bari, 21 novembre 2000 in Dir. famiglia 2001, 1501).

Ciò detto in ordine all'inquadramento giuridico dei mediatori, non può sottacersi che – nel caso di specie – l'esigenza della mediazione nasce, in maggior parte, dalla necessità di salvaguardare i rapporti verticali nella famiglia travolta dalla crisi familiare, pur dinnanzi alla esternazione – nella sede presidenziale – di un accordo di separazione già intervenuto. Ed, invero, la *ratio* sottesa alla mediazione non è tout court quella di confezionare un patto geminato dalle ceneri dell'*affectio coniugalis* venuto meno (ottica formalistica), ma, al contrario (ottica sostanzialistica) quello di evitare che la crisi della famiglia pregiudichi, in modo irrimediabile, i rapporti che da quella società “naturale” erano sorti. Si passa, cioè, da un'ottica in cui *l'accordo compone la lite* ad un'ottica in cui *le relazioni familiari si compongono con l'accordo*.

Se questo è vero, allora il Presidente, nella sua valutazione discrezionale – ai fini del rinvio di cui all'art. 155-sexies, comma II, c.c. - non si limita a verificare che *ad acta* risulti prodotto un negozio da omologare, ma accerta, altresì, che la discussione di quell'accordo, dinnanzi ai mediatori, non possa rivelarsi l'occasione per ripristinare, rinsanire o addirittura ricostituire i rapporti di famiglia (in senso orizzontale, coniugio; in senso verticale: filiazione).

Le considerazioni fatte, accendono l'attenzione sul caso di specie dove, pur dinnanzi ad un accordo, i genitori hanno manifestato il desiderio di salvaguardare (rectius: curare) il rapporto genitoriale con la figlia minore, uscita profondamente scossa dalla separazione.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, rilevato che i coniugi sono stati sentiti ed hanno prestato il loro consenso,

P.Q.M.

il Giudice rinvia l'udienza affinché le parti possano rivolgersi al Collegio di Mediazione dove avvalersi degli esperti nominati e tentare di raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Verificato il calendario delle sedute dell'Ufficio di mediazione, ascoltate le richieste delle parti, come da loro accordo indica, per la mediazione, la data dell'11 dicembre, alle ore 15,00, locali del Tribunale di Lamezia Terme.

Rinvia, ai sensi dell'art. 155-sexies, comma II, c.c. , l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 c.c. all'udienza del 20 febbraio 2008.

Lamezia Terme 5 dicembre 2007

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
(dr. Giuseppe Spadaro)